

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) Settore Affari Generali Gabinetto del Sindaco

Tel.092530228

OGGETTO

Decreto Assessoriale del 30/05/2018 "Disposizioni relative all'attività di panificazione e cessazione degli effetti del Decreto 5 marzo 2018". Turnazione ai sensi dell'art. 2 del D.A. del 30/05/2018

Ordinanza n. 10 del 29-01-2021

IL SINDACO

Premesso che con Decreto dell'Assessore alle Attività Produttive del 30/05/2018 n.842, pubblicato sulla G.U.R.S. n.25, Parte I^, del 08/06/2018, sono state determinate le "Disposizioni relative all'attività di panificazione e cessazione degli effetti del decreto 05/03/2018";

- che il succitato decreto prevedeva, tra l'altro, all'art.2, il "divieto di panificazione per la prima e terza domenica di ciascun mese nei periodi compresi dall'1 gennaio al 15 giugno e dall'1 ottobre al 31 dicembre" oltre a un giorno a settimana per garantire il riposo settimanale, la salute e il godimento dei diritti civili degli operatori del settore;
- che al secondo comma del succitato art.2 è concessa al Sindaco la facoltà, sentite le associazioni di categoria, di predisporre un apposito calendario per la turnazione delle attività;
- Considerato che a seguito dell'emissione della Ordinanza n. 1 del 05/01/2021 i panificatori hanno richiesto la rimodulazione del calendario per le turnazioni domenicali;
- Preso atto della volontà unanime dei panificatori emersa durante la riunione del 28/01/2021;
- Ritenuto di dover modificare il precedente calendario stabilito con la citata Ordinanza;

ORDINA

- L'osservanza del seguente calendario che sarà vigente nel periodo compreso tra il 31/01/2021 e il 13/06/2021 e nel periodo compreso tra il 03/10/2021 e il 19/12/2021:

Lunedi	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Cacioppo Di Giovanna Falcetta Ganci Milione Monteleone	Cacioppo Falcetta Ganci Milione Monteleone	Cacioppo Di Giovanna Falcetta Ganci Milione Monteleone	Di Giovanna			

- 2) ciascun operatore renda noto al pubblico l'orario e i giorni di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli e/o altri mezzi idonei di informazione (Art.2, c.4);
- 3) Dare atto che, nel caso di mancata osservanza di quanto disposto dal citato Decreto Assessoriale del 30/05/2018 e dalla presente Ordinanza, si applicheranno, in ossequio a quanto indicato dall'art.7, le seguenti sanzioni:
 - 1. A chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 400,00 (quattrocento) e, in caso di recidiva, il Sindaco ordina la chiusura dell'attività per un periodo fino a sette giorni.
 - 2. A chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 (tremila) ad euro 9.000,00 (novemila).
 - 3. A chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 (millecinquecento) ad euro 4.500,00 (quattromilacinquecento).
 - 4. A chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 6 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 (mille) ad euro 3.000,00 (tremila).
 - 5. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, per le violazioni nelle materie di cui al presente decreto, l'autorità competente a ricevere il rapporto sulle violazioni è il Sindaco del Comune competente per territorio.
 - 6. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 5 è attribuita al Comune l'intera quota del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in attuazione del presente articolo.
- 5) Notificare la presente ad ogni effetto di legge in conseguenza di quanto sopra stabilito, ai panificatori operanti in questo comune;
- 6) La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate della verifica dell'esatta esecuzione del presente provvedimento;
- 7) Trasmettere copia del calendario delle turnazioni all'Assessorato Regionale delle Attività produttive così come espressamente previsto dall'art. 2, c.3;
- 8) Sono revocate tutte le precedenti ordinanze sindacali emesse in merito.

Ai sensi del comma 4 dell'art.3 della L.241/1990 e ss.mm.ii. avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al TAR di Palermo – ai sensi dell'art.32, lett.b) e dell'art. 21 della Legge n.1034/1971 e ss.mm.ii., entro il termine di giorni 60 dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia comunque avuto piena conoscenza;

- ricorso straordinario al Presidente della Regione, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

Santa Margherita di Belice, 29/01/2021

L'Assessore Attività Produttive

(Dott. Roberto Marino)

Il Sindaco (Dott. Francesco Valenti)